Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Abolita con la Legge Europea la cattura dei richiami vivi
Prime riflessioni a caldo sull'art. 21 della Legge Europea

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Art. 21.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

Ci sono voluti ben 36 anni e l'apertura formale di una procedura di infrazione, la 2006/2014, per far sì che il Parlamento approvasse una disposizione normativa che fa divieto di utilizzare gli uccelli migratori, quali tordi, merli, pavoncelle, colombacci, allodole ed altre specie, quali esche vive per l'attività venatoria.

I richiami vivi (uccelli migratori che vivono in libertà, allo stato naturale) vengono catturati nei cd. roccoli vale a dire in impianti muniti di reti da uccellagione, mezzi di cattura severamente proibiti dalla Direttiva "Uccelli" 147/2009/CE, per essere consegnati ai cacciatori che li utilizzano come richiami nella caccia da appostamento, detenendoli per sempre in gabbie di dimensioni talmente esigue da non consentire loro di aprire neppure le ali.

Una pratica che evidentemente non ha nulla di etico, che, come si dirà a breve, pare rientrare a pieno titolo nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.544-ter c.p., e che risulta espressamente vietata dalla Direttiva 79/409/CEE, oggi 09/147/CE, allorquando si ricorra, come in effetti si ricorre, a mezzi di cattura non selettivi, quali le reti, le trappole o il vischio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come si accennava poc'anzi, la Commissione Europea, proprio a cagione di questo stato di perdurante illegalità che si riscontrava in materia nel nostro paese, aveva formalmente aperto la procedura di infrazione 2006/2014 (notoriamente gravosissima per l'Erario in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia), contestando all'Italia la violazione della Direttiva Uccelli, con particolare riferimento all'All. IV, che fa espresso divieto di utilizzare tutti i mezzi di cattura non selettivi, dannosissimi per la biodiversità, quali, i lacci, le reti, il vischio, gli esplosivi, le sorgenti luminose artificiali, gli uccelli accecati o mutilati (pratica diffusissima in talune Regioni italiane), registratori ecc.

Tanto premesso, si fa notare come le condotte in discorso, peraltro già espressamente vietate dalla Direttiva Uccelli, vale a dire da una norma di rango ultraprimario, si attaglino perfettamente alla fattispecie criminosa di cui all'art.544-ter c.p., con la possibile contestazione dell'aggravante del mezzo insidioso.

In materia, e rimandando i nostri Lettori ai molteplici approfondimenti pubblicati nell'ultimo decennio sulle pagine di questo sito, non pare superfluo ricordare come la Suprema Corte di Cassazione abbia ripetutamente ricordato, anche in tempi recenti che, per quanto concerne la pratica venatoria, le uccisioni di animali intanto possono ritenersi scriminate ai sensi dell'art.51 c.p., solo ed esclusivamente quando siano effettuate secondo i dettami di legge.

Ove venga di contro superato il limite dell'esercizio del diritto – ed è questo certamente il caso – le condotte risultano senza dubbio sussumibili nella fattispecie del delitto di maltrattamento, verosimilmente aggravato, come si accennava, dall'uso del mezzo insidioso.

Resta naturalmente aperta la problematica relativa ai richiami vivi non di cattura ma di allevamento e su come cancellare ogni residua possibilità di utilizzare i richiami vivi, in modo che la migrazione degli uccelli sia davvero libera e protetta.

Si tratta, in ogni caso, di un risultato storico, frutto di un lavoro durato decenni, e che riporta l'Italia, sia pur con colpevolissimo ritardo, nell'alveo della legalità.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 26 luglio 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)